



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2102

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Nuove direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno **16 Dicembre 2024** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MAURIZIO FUGATTI
FRANCESCA GEROSA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto “Patto di garanzia” - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato – ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014 - e successivamente rivisto a seguito della sottoscrizione di ulteriori accordi - che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il “Patto di garanzia” ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa. Al riguardo si rappresenta come con il disegno di legge collegata alla manovra di bilancio 2025 sia prevista una revisione complessiva della disciplina in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa per superare la definizione in sede normativa delle misure di contenimento, rinviando invece alla Giunta l'individuazione delle stesse e degli strumenti in relazione al mutato contesto di riferimento. Con riguardo alle Agenzie ed agli enti strumentali tale operazione era già stata effettuata in sede di manovra di assestamento del bilancio della Provincia 2024-2026.

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dall'ordinamento statutario rende necessario delineare politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Ciò suggerisce di individuare misure per i prossimi esercizi in continuità con l'impostazione già ad oggi adottata, aggiornate nei limiti di contenimento della spesa in considerazione del lasso temporale trascorso dall'adozione della deliberazione n. 1831/2019 e s.m., attualmente in vigore. Rispetto a tali misure, gli enti sono tenuti, da un lato, ad individuare nell'ambito della propria operatività le azioni e strategie più opportune in un'ottica di responsabilizzazione degli stessi, dall'altro a valutare nell'adozione di decisioni di spesa soluzioni per il perseguimento di sinergie con gli altri enti del sistema provinciale integrato. Resta comunque ferma l'eventuale individuazione di ulteriori azioni e obiettivi in ordine all'attività svolta dai singoli

enti da parte delle strutture provinciali competenti per materia, che deve tenere conto delle *mission* degli enti, il cui ambito è condizionato sia dal contesto di riferimento in continua evoluzione che dalle valutazioni e indicazioni dell'organo di governo provinciale.

In tale contesto con riferimento agli enti del sistema museale trentino le direttive impartite con il presente provvedimento in materia di contenimento della spesa sostituiscono le disposizioni di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 582 del 3 maggio 2019 concernenti il grado di copertura dei costi di funzionamento e di gestione dei servizi da parte delle entrate tariffarie e delle altre entrate proprie.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto che vengono declinate nelle nuove disposizioni di cui agli allegati A, B e C della presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e sono previste in via continuativa a decorrere dal 2025.

Le nuove direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad altri aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguitamento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale. Le direttive di cui si propone l'approvazione tengono altresì conto degli adempimenti posti in capo alle società dai provvedimenti attuativi delle disposizioni provinciali (art. 7 della l.p. n. 19/2016) che hanno recepito i contenuti del d.lgs. n. 175/2016, al fine di ricondurre in un unico atto tutti gli adempimenti a carico delle società controllate.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- di nuove direttive per la definizione dei bilanci degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- di nuove direttive per l'impostazione del bilancio previsionale delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di nuove direttive alle società controllate dalla Provincia (allegato C);

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le nuove direttive per la definizione dei bilanci degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le nuove direttive per l'impostazione del bilancio previsionale delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le nuove direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010;
- 5) di stabilire che le direttive di cui ai punti 1), 2) e 3) si applicano a partire dall'impostazione del bilancio di previsione/budget 2025-2027 e di stabilire che qualora tale bilancio/budget venga adottato sulla base delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831/2019 e s.m., lo stesso dovrà essere adeguato alle nuove direttive approvate con la presente deliberazione in occasione del primo provvedimento utile di variazione del medesimo;
- 6) di modificare, per quanto indicato in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 582 del 3 maggio 2019, sostituendo nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della medesima le disposizioni di cui alla voce “TARIFFE E COPERTURA DEI COSTI” con quanto segue:

“TARIFFE

Gli importi del sistema tariffario saranno rivisti periodicamente dai Musei per tener conto degli eventuali adeguamenti correlati all'andamento dell'inflazione. I Musei stabiliranno l'importo della tariffa ridotta, anche per singole categorie, calcolata da un minimo del 50% ad un massimo del 90% della tariffa intera.”

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A Enti e Agenzie

002 Allegato B Fondazioni

003 Allegato C Società

L'ASSESSORE
Mario Tonina

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato parte integrante

Allegato A) Enti e Agenzie

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA.

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE.....	1
2.DIRETTIVE IN MATERIA DI ENTRATE	2
3. DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE.....	2
3.A Direttive sul contenimento della spesa.....	3
a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento	3
b) Disposizioni in materia di spese per il personale, di compensi a componenti di organi e delle spese per immobili	5
3.B Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi	6
4.DIRETTIVE IN MATERIA DI BILANCIO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	7
4.A Formazione dei bilanci e piano di attività	7
4.B Avanzo di amministrazione.....	8
4.C Vincoli di destinazione dei trasferimenti provinciali	9
4.D Monitoraggio della situazione finanziaria e dell'andamento gestionale.....	9
4.E Verifiche crediti e debiti e bilancio consolidato della Provincia.....	10
5. DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI	10
6. DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	11

INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli Enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli Enti e delle Agenzie tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguitamento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa.

1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le Agenzie e gli Enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,

- Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT),
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze (MUSE),
- Museo etnografico trentino San Michele (METS),
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo “Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali”,
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino,
- Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Si precisa peraltro che:

l’Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 9 dell’atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 23 giugno 2017.

2. DIRETTIVE IN MATERIA DI ENTRATE

- a) I trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio della Provincia.
- b) Per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli Enti e le Agenzie tengono conto delle specifiche indicazioni assunte dalla Giunta provinciale nei singoli settori di intervento. Qualora l’Ente o l’Agenzia intendesse proporre incrementi tariffari che devono essere approvati dalla Giunta provinciale, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre la proposta al tavolo tariffe istituito presso la Provincia.
- c) Non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

3. DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE

Le presenti direttive hanno lo scopo di contenere e razionalizzare la spesa in particolare quella di funzionamento delle Agenzie e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, prevista nei rispettivi bilanci, responsabilizzando tali soggetti nel perseguitamento di tale finalità anche attraverso analisi di efficienza, efficacia e congruità della spesa. In tal senso le presenti direttive sottendono la necessità di un monitoraggio costante in capo all’Ente/Agenzia.

In particolare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di efficientamento dell’allocazione delle risorse, le Agenzie e gli Enti pongono in essere tutte le strategie perseguibili tra cui si elencano, a titolo esemplificativo:

1. valutazione sull’indispensabilità e necessarietà delle spese (ad esempio, spese per viaggi di lavoro, per eventi o formazione grazie all’utilizzo di tecnologie per videoconferenze) al fine di una riduzione dei costi operativi;

2. riorganizzazione delle attività per migliorarne l’efficienza con una migliore allocazione del personale dedicato (ristrutturazione organizzativa per eliminare sovrapposizioni di ruoli e responsabilità, formazione e riconversione del personale presente) al fine dell’ottimizzazione delle risorse disponibili anche attraverso la revisione di progetti e iniziative in corso di implementazione;
3. valutazione e implementazione di azioni di condivisione della gestione delle funzioni comuni con altri Enti operanti nel medesimo comparto, nonché di interventi per il conseguimento di sinergie. Il riferimento è anche alla condivisione di utilizzi di spazi, attrezzature, tecnologie, impianti;
4. utilizzo di strumenti di sistema implementati dalla Provincia o da altri enti del sistema territoriale integrato, volti a economizzare nonché semplificare le procedure e i processi in particolare di back office;
5. gestione economicamente responsabile delle forniture di beni e servizi per ottenere le migliori condizioni sul mercato (ad esempio attraverso un’analisi dei contratti esistenti per identificare aree di risparmio);
6. puntuale e attenta attività di monitoraggio delle spese per verificarne l’andamento in relazione all’attuazione degli interventi programmati e consentire l’adozione di azioni correttive in modo tempestivo;
7. investimenti in tecnologie che riducono i costi di gestione a lungo termine (ad esempio, investimenti in sistemi energetici efficienti, come i sistemi di illuminazione, di riscaldamento, condizionamento, informatizzazione delle procedure e altro).

Resta comunque ferma l’eventuale individuazione di ulteriori azioni e obiettivi in ordine all’attività svolta dai singoli enti e Agenzie da parte delle strutture provinciali competenti per materia, che deve tenere conto delle *mission* degli enti e Agenzie, il cui ambito è condizionato sia dal contesto di riferimento in continua evoluzione che dalle valutazioni e indicazioni dell’organo di governo provinciale.

3.A Direttive sul contenimento della spesa

a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento

A decorrere dall’anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, le seguenti tipologie di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, devono essere autorizzate in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023:

	Tipologia di spesa	Descrizione
1.	<i>costi di funzionamento</i>	costi relativi all’acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali - utenze e canoni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente), sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi – unitamente alle altre spese di funzionamento quali le assicurazioni
2.	<i>incarichi di studio, ricerca e consulenza</i>	incarichi relativi all’articolo 39 sexies della legge provinciale 23/1990

3.	<i>spese di natura discrezionale</i>	spese afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., ad esclusione delle spese sostenute per attività di ricerca
4.	<i>acquisto di arredi e acquisto o sostituzione di autovetture</i>	<p>spese per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerate.</p> <p>Restano esclusi gli acquisti effettuati per esigenze del corpo forestale e dei corpi dei vigili del fuoco.</p> <p>Per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al Common Procurement Vocabulary (CPV) presente all'interno della piattaforma "Contracta"</p> <p>Le Agenzie devono altresì rispettare le disposizioni sull'utilizzo del servizio di car sharing in essere presso la Provincia.</p> <p>Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".</p> <p>Prima di procedere all'acquisto di nuove autovetture o sostituzione di quelle in essere l'ente è tenuto ad effettuare una valutazione ed analisi del proprio parco mezzi al fine di individuare l'effettiva necessità ed eventuali possibili alternative (noleggio) anche in relazione all'effettivo utilizzo, garantendo azioni volte alla riduzione del parco auto. Prioritariamente sono da sostituire o dismettere i veicoli nelle classi di inquinamento più elevato.</p>

Fermo restando l'assunzione delle spese secondo criteri di sobrietà, dai limiti sopra definiti restano esclusi:

- per le spese di cui al punto 1. della tabella di cui sopra: gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciali nonché le spese relative alla gestione di nuove strutture;
- per le spese di cui ai punti da 2 a 3. della tabella di cui sopra: le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- per le spese di cui ai punti da 2 a 3. della tabella di cui sopra: le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- per le spese di cui al punto 4 della tabella di cui sopra: le spese degli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core e degli acquisti di autovetture in sostituzione di quelle necessarie per l'attività di pertinenza e che abbiano caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito.

Il confronto per tutte le tipologie di spesa dovrà essere effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum - che comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio - nonché quelle sostenute nell'ambito di progetti a valere sul PNRR.

b) Disposizioni in materia di spese per il personale, di compensi a componenti di organi e delle spese per immobili

A decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, per le seguenti tipologie di spesa devono essere rispettate le seguenti direttive:

Tipologia di spesa	Descrizione
<i>Spese per il personale e collaborazioni</i>	<p>Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale gli Enti e le Agenzie rispettano le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione.</p> <p>In allegato al rendiconto le Agenzie e gli Enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri Enti e presso altri Enti, nonché dei contratti di collaborazione</p>
<i>Compensi ai componenti degli organi</i>	<p>Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi degli Enti e Agenzie, le Agenzie e gli Enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015, e relativamente al Centro Servizi Culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.</p>
<i>Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili</i>	<p>A decorrere dall'anno 2025 gli Enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dalla legge provinciale n. 27 del 2010, e relative delibere attuative ferme restando le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. In particolare gli Enti persegono l'obiettivo di contenimento della spesa per i canoni di locazione valutando l'effettiva esigenza in caso di rinnovo. Nel rispetto dei predetti limiti gli Enti procedono all'acquisto di nuovi immobili o locazione di nuovi spazi effettuando una preventiva verifica, anche attraverso la consultazione di documentazione disponibile presso i sistemi elettronici di gestione e consultazione documentale, delle eventuali disponibilità di immobili presso la Provincia o soggetti appartenenti al sistema territoriale integrato provinciale. Restano esclusi gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale e dei corpi dei vigili del fuoco.</p> <p>Opera Universitaria è autorizzata, compatibilmente con le risorse disponibili, a derogare a quanto sopra riportato al fine di mantenere il numero di posti letto destinati a studenti universitari pari a quello del 2022 attraverso la locazione di alloggi. Resta ferma la valutazione di congruità dei canoni di locazione in fase di rinnovo/stipula dei contratti.</p>

	Per le Agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia.
Spese per comunicazioni cartacee	Gli Enti e le Agenzie razionalizzano e riducono le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online

3.B Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Gli Enti e le Agenzie devono di norma avvalersi per l'acquisizione di prestazioni degli altri Enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 401 di data 18 marzo 2022.

Per le Agenzie trovano applicazione le procedure vigenti per le strutture organizzative della Provincia.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis l.p. 2/2016, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, gli Enti strumentali applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, per le acquisizioni di servizi e di forniture, gli enti strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate dall'APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti a utilizzare le suddette convenzioni, gli Enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altre centrali di committenza, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90. Restano salvi i casi di esclusione dal ricorso alle convenzioni individuati dal comma 5 del medesimo art. 36 ter1.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, gli enti strumentali:

- A) per i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 L.p. 26 maggio 2023, n. 4, nel rispetto della normativa vigente (PNRR e PNC) e dall'articolo 62 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023:
 - procedono in autonomia all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro utilizzando la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale Contracta;
 - per gli affidamenti di importo superiore alla soglia indicata al punto precedente, in base al livello di qualificazione ottenuto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 procedono autonomamente utilizzando la medesima piattaforma. In assenza di qualificazione ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- B) per i servizi e le forniture:
 - utilizzano prioritariamente in autonomia le convenzioni attivate dall'APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
 - quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni:

- a) per importi pari o inferiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, acquisiscono in modo autonomo servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate;
- b) per importi superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e inferiori alla soglia di rilevanza europea utilizzano in autonomia gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti telematici di negoziazione gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate. Nel caso tali fattispecie non siano percorribili:
 - gli Enti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 36/2023 e iscritti presso l'elenco tenuto dall'ANAC procedono autonomamente, in base al livello di qualificazione, agli affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto utilizzando la medesima piattaforma;
 - gli Enti non qualificati ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, fatti salvi gli affidamenti di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- c) per importi superiori alla soglia di rilevanza europea, procedono autonomamente se in possesso del livello di qualificazione previsto; in assenza ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascun Ente e Agenzia ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Fatta salva la deroga ANAC prevista fino al 31 dicembre 2024 ed eventuali ulteriori deroghe, per gli affidamenti diretti sotto i cinquemila euro (circolare APAC prot. n. 43060 di data 18 gennaio 2024 e circolare del Direttore generale della Provincia del 5 marzo 2024 prot. 175423 e s.m.), dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio il ricorso ad una piattaforma digitale certificata per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, assicurando la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

4.DIRETTIVE IN MATERIA DI BILANCIO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

4.A Formazione dei bilanci e piano di attività

Gli Enti e le Agenzie in contabilità finanziaria applicano la disciplina provinciale di recepimento del d.lgs. n. 118/2011 adottata dalla Provincia con legge 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm.. Conseguentemente il bilancio di previsione è redatto secondo quanto previsto dalla predetta disciplina e corredata degli strumenti di programmazione previsti dalla stessa. Al riguardo il riferimento è agli articoli 78 bis1 e 78 bis2 della legge provinciale di contabilità.

In particolare si evidenzia come le Agenzie e gli Enti, unitamente al bilancio di previsione, debbano adottare un piano di attività triennale – ovvero annuale per le Agenzie nei casi previsti dalla predetta disciplina – soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Gli Enti e le Agenzie devono inoltre approvare un bilancio gestionale non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, ma che deve comunque essere trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione e all'assestamento.

Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale l'assestamento e le variazioni del bilancio con l'esclusione di quelle previste dall'articolo 27 della legge provinciale di contabilità nonché il rendiconto.

Gli Enti pubblici strumentali che adottano la contabilità civilistica, adottano unitamente al budget economico triennale, un piano di attività di durata equivalente, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Sono inoltre soggetti ad approvazione della Giunta provinciale le variazioni al budget economico che saranno eventualmente individuate dalla Giunta provinciale stessa, nonché il bilancio d'esercizio.

L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei predetti documenti ne integra l'efficacia.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità nonché del comma 4 bis dell'articolo 78 bis 2, se i bilanci e gli assestamenti delle Agenzie e degli Enti pubblici strumentali che adottano la contabilità finanziaria ovvero se i documenti contabili degli Enti che adottano la contabilità civilistica prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, la loro approvazione da parte della Giunta provinciale può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale. In base a quanto disposto dall'articolo 32 della L.P. n. 3 del 2006, e dall'articolo 33 comma 2 tali termini sono fissati in 30 giorni.

Il comma 6 del medesimo articolo 78 bis 1, richiamato anche dal comma 4 bis dell'art. 78 bis 2, prevede altresì che nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti delle Agenzie e degli Enti in contabilità finanziaria e dai corrispondenti documenti degli Enti in contabilità civilistica presentati alla Provincia per la successiva approvazione.

Conseguentemente con il presente provvedimento si dispone che, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei corrispondenti documenti degli Enti in contabilità civilistica, le Agenzie e gli Enti pubblici strumentali possono provvedere alla gestione delle entrate e delle spese nei limiti del 70% di quanto previsto nel bilancio con esclusione, per le spese, di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, che quindi possono essere assunte per l'intero importo. Lo stesso limite intercorre per le entrate e le spese iscritte in sede di assestamento.

Il bilancio di previsione degli Enti e delle Agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.

La conformità dei bilanci degli Enti e delle Agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni.

Il bilancio di previsione deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.

I bilanci di previsione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale entro 10 giorni dall'adozione, ai fini della relativa approvazione. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.

La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione o i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.

In relazione all'adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per il settore pubblico, le Agenzie e gli Enti partecipano agli interventi di formazione e provvedono all'adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili adottati in attuazione della riforma 1.15 del PNRR secondo le tempistiche e modalità che saranno a tal fine individuate.

4.B Avanzo di amministrazione

Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 gli Enti e le Agenzie possono applicare al bilancio di previsione l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente,

prima dell'approvazione del rendiconto, solo ed esclusivamente per la quota derivante da risorse vincolate.

Al fine di perseguire un ottimale e tempestivo impiego delle risorse del bilancio provinciale, le Agenzie sono tenute a restituire alla Provincia l'avanzo di amministrazione della gestione.

A tale fine le Agenzie, in sede di assestamento del bilancio iscrivono l'avanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, al netto delle quote accantonate nei fondi obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, in un apposito capitolo di spesa ai fini della restituzione alla Provincia, salvo diversa indicazione della Provincia medesima, tenuto conto che, per le quote di avanzo vincolato afferenti trasferimenti provinciali, la restituzione alla Provincia equivale al rispetto del vincolo di destinazione.

Peraltro, in relazione alle manovre annuali della Provincia le Agenzie provvedono, entro il 15 ottobre di ciascun anno, ad una stima del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, comunicandone gli esiti alla Provincia, alle strutture provinciali competenti e all'Ufficio per il controllo legale dei conti. Conseguentemente già in tale sede può essere previsto che una quota di avanzo dell'Agenzia debba essere restituita alla Provincia.

4.C Vincoli di destinazione dei trasferimenti provinciali

Nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001.

I finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

Gli Enti e le Agenzie possano attivare anticipazioni di cassa, da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa, per un importo non superiore a quello comunicato dalla Provincia al Tesoriere.

4.D Monitoraggio della situazione finanziaria e dell'andamento gestionale

Nel corso dell'anno, la struttura dell'Ente o dell'Agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente o dell'Agenzia medesima e del rispetto delle presenti direttive. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'Ente o dell'Agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive. Nei casi in cui i competenti organi dell'Ente o Agenzia non si attivino a garantire il rientro da tale situazione il collegio dei revisori dei conti informa tempestivamente la struttura della Provincia competente con riferimento all'Ente o all'Agenzia. In ogni caso l'Agenzia o l'Ente effettua una verifica alla data del 30 settembre, trasmettendone gli esiti, qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, con l'evidenza delle azioni e dei provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione oltre che al collegio dei revisori dei conti anche alla struttura provinciale competente e all'Ufficio per il controllo legale dei conti della Provincia.

Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'Ente o dell'Agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'Ente o all'Agenzia una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.

Gli amministratori degli Enti e delle Agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto dovranno dare conto del rispetto delle stesse.

I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.

Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati con dati omogenei, in particolare:

- se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente al netto su ciascuno degli esercizi delle somme accantonate sul fondo pluriennale vincolato in quanto reimputate sugli esercizi successivi;
- se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa la cui esigibilità ricade nell'anno di riferimento riferiti sia agli stanziamenti di competenza che a quelli finanziati con fondo pluriennale vincolato.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

Restano in ogni caso ferme le direttive previste in materia di controlli interni sulla gestione finanziaria e contabile previsti dall'allegato D alla delibera della Giunta provinciale 2063/2014.

4.E Verifiche crediti e debiti e bilancio consolidato della Provincia

In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con i propri Enti strumentali la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.

Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, nonché del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità – le Agenzie si attengono alle indicazioni fornite dalla Provincia circa i dati e le informazioni da trasmettere nonché in merito alle tempistiche di trasmissione.

Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità – le Agenzie (già comprese nel rendiconto consolidato) e gli Enti che risultassero inclusi nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.

5. DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento dei processi di spesa in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, gli Enti e le Agenzie provvedono al rispetto delle disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti di cui all'articolo 9ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 del 26 luglio 2024 ed eventuali successive modifiche.

Per le Agenzie si applicano altresì le disposizioni in materia di tempi di liquidazione e di pagamento della spesa di natura commerciale della Provincia autonoma di Trento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 del 26 luglio 2024 ed eventuali successive modifiche.

6. DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

- Le Agenzie provvedono all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di quanto stabilito dalla Tabella “Programmazione della Trasparenza” allegata alla Sezione Trasparenza, che costituisce parte integrante del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione all’interno del PIAO triennale della Provincia, nonché dalle indicazioni trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.
- Gli Enti pubblici provvedono all’attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017, alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza nonché alle linee guida di ANAC in materia. Gli Enti provvedono altresì a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
- Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, gli Enti e le Agenzie applicano quanto previsto dalla circolare in materia prot. n. 247334 del 5 maggio 2020 nonché dalle eventuali successive indicazioni fornite.
- Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le Agenzie e gli Enti provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

Allegato parte integrante

Allegato B) Fondazioni

DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE DELLE FONDAZIONI.

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE.....	1
2.DIRETTIVE IN MATERIA DI ENTRATE	2
3. DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE.....	2
3.A Direttive sul contenimento della spesa.....	3
a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento	3
b) Disposizioni in materia di spese per il personale, di compensi a componenti di organi e delle spese per immobili	4
3.B Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi	5
4. DIRETTIVE IN MATERIA DI BILANCI DI PREVISIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	6
4.A Formazione dei bilanci e piano di attività	6
4.B Vincoli di destinazione dei trasferimenti provinciali	7
4.C Monitoraggio della situazione finanziaria e dell'andamento gestionale	7
4.D Verifiche crediti e debiti e bilancio consolidato della Provincia	8
5. DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI	8
6. DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	8
7. ALTRE DISPOSIZIONI	9

INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle Fondazioni tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguitamento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa.

1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT),
- Fondazione Museo storico,

- Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
- Fondazione Franco Demarchi.

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti.

2. DIRETTIVE IN MATERIA DI ENTRATE

I trasferimenti provinciali devono essere iscritti nel budget in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio della Provincia.

Le Fondazioni devono informare la propria attività al miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia, partecipando a bandi e iniziative finanziati da risorse dell'Unione europea, nazionali o di altri soggetti.

3. DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE

Le presenti direttive hanno lo scopo di contenimento della spesa in particolare delle spese di funzionamento delle Fondazioni, previste nei rispettivi budget, responsabilizzando tali soggetti nel perseguitamento di tale finalità anche attraverso analisi di efficienza, efficacia e congruità della spesa. In tal senso le presenti direttive sottendono la necessità di un monitoraggio costante in capo alla Fondazione.

In particolare, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di efficientamento dell'allocazione delle risorse, le Fondazioni pongono in essere tutte le strategie perseguitabili tra cui si elencano, a titolo esemplificativo:

1. valutazione sull'indispensabilità e necessarietà delle spese (ad esempio, spese per viaggi di lavoro, per eventi o formazione grazie all'utilizzo di tecnologie per videoconferenze) al fine di una riduzione dei costi operativi;
2. riorganizzazione delle attività per migliorarne l'efficienza con una migliore allocazione del personale dedicato (ristrutturazione organizzativa per eliminare sovrapposizioni di ruoli e responsabilità, formazione e riconversione del personale presente) al fine dell'ottimizzazione delle risorse disponibili anche attraverso la revisione di progetti e iniziative in corso di implementazione;
3. valutazione e implementazione, con particolare riferimento alle Fondazioni della ricerca, di azioni di condivisione della gestione delle funzioni comuni con altre Fondazioni o Enti operanti nel medesimo comparto, nonché di interventi per il conseguimento di sinergie. Il riferimento è anche alla condivisione di utilizzi di spazi, attrezzature, tecnologie, impianti;
4. utilizzo di strumenti di sistema implementati dalla Provincia o da altri enti del sistema territoriale integrato, volti a economizzare nonché semplificare le procedure e i processi in particolare di back office;
5. gestione economicamente responsabile delle forniture di beni e servizi per ottenere le migliori condizioni sul mercato (ad esempio attraverso un'analisi dei contratti esistenti per identificare aree di risparmio);
6. puntuale e attenta attività di monitoraggio delle spese per verificarne l'andamento in relazione all'attuazione degli interventi programmati e consentire l'adozione di azioni correttive in modo tempestivo;
7. investimenti in tecnologie che riducono i costi di gestione a lungo termine (ad esempio, investimenti in sistemi energetici efficienti, come i sistemi di illuminazione, di riscaldamento, condizionamento, informatizzazione delle procedure e altro).

Resta comunque ferma l'eventuale individuazione di ulteriori azioni e obiettivi in ordine all'attività svolta dalle singole Fondazioni da parte delle strutture provinciali competenti per materia, che deve

tenere conto delle *mission* delle Fondazioni, il cui ambito è condizionato sia dal contesto di riferimento in continua evoluzione che dalle valutazioni e indicazioni dell'organo di governo provinciale.

3.A Direttive sul contenimento della spesa

a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento

A decorrere dall'anno 2025, le Fondazioni contengono le seguenti tipologie di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023:

	Tipologia di spesa	Descrizione
1.	<i>costi di funzionamento</i>	costi di cui alle voci B6, B7 e B8 di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale quale ad esempio l'attività di ricerca, didattica...
2.	<i>incarichi di studio, ricerca e consulenza</i>	incarichi relativi all'articolo 39 sexies della legge provinciale 23/1990
3.	<i>spese di natura discrezionale</i>	spese inerenti mostre, relative pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, ecc., non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica
4.	<i>acquisto di arredi e acquisto o sostituzione di autovetture</i>	<p>spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, unitariamente considerata.</p> <p>Per l'identificazione dei beni rientranti nella voce “arredi” va fatto riferimento al Common Procurement Vocabulary (CPV) presente all'interno della piattaforma “Contracta”.</p> <p>Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture “i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente”.</p> <p>Prima di procedere all'acquisto di nuove autovetture o sostituzione di quelle in essere la Fondazione è tenuta ad effettuare una valutazione ed analisi del proprio parco mezzi al fine di individuare l'effettiva necessità ed eventuali possibili alternative (noleggio) anche in relazione all'effettivo utilizzo, garantendo azioni volte alla riduzione del parco auto. Prioritariamente sono da sostituire o dismettere i veicoli nelle classi di inquinamento più elevato.</p>

Fermo restando l'assunzione delle spese secondo criteri di sobrietà, dai limiti sopra definiti restano esclusi:

- per le spese di cui al punto 1. della tabella di cui sopra: le spese relative alla gestione di nuove strutture;

- per le spese di cui ai punti da 2 a 3. della tabella di cui sopra: le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della Fondazione, le quali comunque devono essere motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- per le spese di cui ai punti da 2 a 3. della tabella di cui sopra: le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.
- per le spese di cui al punto 4 della tabella di cui sopra: le spese degli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core e degli acquisti di autovetture in sostituzione di quelle necessarie per l'attività di pertinenza e che abbiano caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito.

Il confronto per tutte le tipologie di spesa dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa la Fondazione può escludere le spese una tantum - che comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio - nonché quelle sostenute nell'ambito di progetti a valere sul PNRR.

b) Disposizioni in materia di spese per il personale, di compensi a componenti di organi e delle spese per immobili

A decorrere dall'anno 2025, per le seguenti tipologie di spesa devono essere rispettate le seguenti direttive:

Tipologia di spesa	Descrizione
<i>Spese per il personale e collaborazioni</i>	<p>Nell'assunzione delle spese le Fondazioni rispettano le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione.</p> <p>Nella relazione al bilancio d'esercizio le Fondazioni riportano i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve, inoltre, essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.</p>
<i>Compensi ai componenti degli organi</i>	<p>Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi, le Fondazioni applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006</p>
<i>Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili</i>	<p>A decorrere dall'anno 2025 le Fondazioni possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dalla legge provinciale n. 27 del 2010, e relative delibere attuative. In particolare le Fondazioni persegono l'obiettivo di contenimento della spesa per i canoni di locazione valutando l'effettiva esigenza in caso di rinnovo. Nel rispetto dei predetti limiti le Fondazioni possono procedere all'acquisto di nuovi immobili o locazione di nuovi spazi effettuando una preventiva verifica, anche attraverso la consultazione di documentazione disponibile presso i sistemi elettronici di gestione e consultazione documentale, delle eventuali disponibilità di immobili presso la Provincia o soggetti appartenenti al sistema territoriale integrato</p>

	provinciale
Spese per comunicazioni cartacee	Le Fondazioni razionalizzano e riducono le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online.

3.B Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Le Fondazioni devono di norma avvalersi per l'acquisizione di prestazioni degli altri Enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 401 di data 18 marzo 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis l.p. 2/2016, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, le Fondazioni applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, per le acquisizioni di servizi e di forniture, le Fondazioni devono utilizzare le convenzioni attivate dall'APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenute a utilizzare le suddette convezioni, le Fondazioni acquisiscono servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altre centrali di committenza, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90. Restano salvi i casi di esclusione dal ricorso alle convenzioni individuati dal comma 5 del medesimo art. 36 ter1.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le Fondazioni:

A) per i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 L.p. 26 maggio 2023, n. 4, nel rispetto della normativa vigente (PNRR e PNC) e dall'articolo 62 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023:

- procedono in autonomia all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro utilizzando la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale Contracta;
- per gli affidamenti di importo superiore alla soglia indicata al punto precedente, in base al livello di qualificazione ottenuto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 procedono autonomamente utilizzando la medesima piattaforma. In assenza di qualificazione ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano prioritariamente in autonomia le convenzioni attivate dall'APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- quando non sono tenute ad utilizzare le suddette convenzioni:

- a) per importi pari o inferiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, acquisiscono in modo autonomo servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate;
- b) per importi superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e inferiori alla soglia di rilevanza europea utilizzano in autonomia gli strumenti telematici di negoziazione

messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti telematici di negoziazione gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate. Nel caso tali fattispecie non siano percorribili:

- le Fondazioni qualificate ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 36/2023 e iscritti presso l'elenco tenuto dall'ANAC procedono autonomamente, in base al livello di qualificazione, agli affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto utilizzando la medesima piattaforma;
- le Fondazioni non qualificate ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, fatti salvi gli affidamenti di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- c) per importi superiori alla soglia di rilevanza europea, procedono autonomamente se in possesso del livello di qualificazione previsto; in assenza ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, le Fondazioni hanno l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Fatta salva la deroga ANAC prevista fino al 31 dicembre 2024 ed eventuali ulteriori deroghe, per gli affidamenti diretti sotto i cinquemila euro (circolare APAC prot. n. 43060 di data 18 gennaio 2024 e circolare del Direttore generale della Provincia del 5 marzo 2024 prot. 175423 e s.m.), dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio il ricorso ad una piattaforma digitale certificata per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, assicurando la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

4. DIRETTIVE IN MATERIA DI BILANCI DI PREVISIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

4.A Formazione dei bilanci e piano di attività

La legge di contabilità provinciale, prevede all'articolo 78 bis 2 che gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della L.P. n. 3/2006 – e quindi le Fondazioni della Provincia - utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal d.lgs. n. 118/2011.

In particolare il predetto articolo prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale oltre che del piano delle attività di durata almeno triennale, da approvare unitamente al budget economico triennale, delle variazioni al budget economico eventualmente individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e il bilancio di esercizio. Il piano delle attività può essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la Provincia e l'ente, se la sua durata di tale strumento è almeno triennale.

Il medesimo articolo prevede l'estensione anche agli Enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale dei commi 5 e 6 dell'articolo 78 bis1 e fissa il termine di 30 giorni ai fini dell'approvazione del budget e del piano delle attività da parte della Giunta provinciale, approvazione che integra l'efficacia dei predetti documenti.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 78 bis1 della legge di contabilità, l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei documenti contabili che prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione. Conseguentemente con il presente provvedimento si dispone che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei budget delle Fondazioni e delle variazioni eventualmente indicate dalla Giunta provinciale, le Fondazioni possono gestire le entrate e le spese previste nel budget nei limiti del 70% di quanto previsto nel budget per ciascuna voce con esclusione, per le spese, di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, sostenute a seguito della scadenza dei relativi contratti che quindi possono essere assunte per l'intero importo.

Il budget deve essere redatto nel rispetto del principio di equilibrio economico e finanziario e in conformità alle presenti direttive. Tali requisiti devono essere rispettati oltre che in sede di approvazione iniziale anche in sede di eventuali ulteriori variazioni/revisioni.

Le Fondazioni non effettuano operazioni di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Nella relazione al budget il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.

I budget, unitamente agli eventuali programmi di attività, qualora gli stessi non siano sostituiti integralmente dagli accordi di programma, sono trasmessi alla Provincia entro 10 giorni dall'adozione ai fini della relativa approvazione.

La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive rinvia il budget alla fondazione interessata per il riesame.

In relazione all'adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per il settore pubblico, le Fondazioni partecipano agli interventi di formazione e provvedono all'adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili adottati in attuazione della riforma 1.15 del PNRR secondo le tempistiche e modalità che saranno a tal fine individuate.

4.B Vincoli di destinazione dei trasferimenti provinciali

Nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi.

4.C Monitoraggio della situazione finanziaria e dell'andamento gestionale

Nel corso dell'anno, la Fondazione provvede al monitoraggio della situazione economico finanziaria e del rispetto delle presenti direttive.

In particolare, le Fondazioni devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

La verifica, che attiene anche al rispetto delle direttive alla medesima data, corredata da una relazione del collegio sindacale, è trasmessa alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi alla predetta data.

Entro lo stesso termine le Fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno. Le Fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo. Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle Fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio d'esercizio il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.

Le Fondazioni, quali enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs 118/2011 e ai principi del codice civile; in particolare, ai sensi dell'art 17, sono tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile.

4.D Verifiche crediti e debiti e bilancio consolidato della Provincia

In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con i propri enti strumentali, tra cui rientrano anche le Fondazioni della Provincia, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.

Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato - ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità - le Fondazioni che risultassero incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.

5. DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento dei processi di spesa in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, le Fondazioni provvedono al rispetto delle disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti di cui all'articolo 9ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 del 26 luglio 2024 ed eventuali successive modifiche.

6. DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Le Fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013 in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1033 del 2017, alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza nonché alle linee guida di ANAC in materia.

Le Fondazioni provvedono inoltre a pubblicare le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le Fondazioni applicano quanto previsto dalla circolare in materia prot. n. 247334 del 5 maggio 2020, nonché dalle eventuali successive indicazioni fornite.

Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le Fondazioni provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

7. ALTRE DISPOSIZIONI

Le Fondazioni della ricerca adottano atti di indirizzo nei confronti dei soggetti che, tramite l'Accordo di programma della Provincia con la Fondazione, ricevono finanziamenti provinciali per l'estensione agli stessi dei principi e delle indicazioni delle presenti direttive.

Allegato parte integrante

Allegato C) Società controllate

DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE.....	2
2. RESPONSABILIZZAZIONE IN ORDINE AL RISPETTO DELLE DIRETTIVE	2
3. SEZIONE I – DIRETTIVE DI CARATTERE STRUTTURALE, ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA L.P. N. 1 DEL 2005.....	3
3.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI	3
3.2 ORGANI SOCIALI	3
3.3 INFORMATIVA.....	3
3.4 MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI.....	4
3.5 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, REPORTING E CONSUNTIVAZIONE	5
3.6 VERIFICHE CREDITI E DEBITI E BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA...6	
3.7 INDICATORI DI PERFORMANCE.....	7
3.8 RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO.....	7
3.9 DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI7	
3.10 ADOZIONE DI ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI PER INCARICHI DI CONSULENZE, COLLABORAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	7
3.11 DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	8
3.12 CONTROLLI INTERNI.....	8
4. SEZIONE II – RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA	8
4.1 Direttive sul contenimento della spesa.....	9
a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento	9
b) Disposizioni in materia di spese per il personale, delle spese per immobili e altre spese minori	10
4.2 Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi	11

INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle Società tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguitamento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa.

1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le Società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le

seguenti:

- Cassa del Trentino S.p.A.
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - ITEA S.p.A.
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.
- Trentino Digitale S.p.A.
- Trentino Riscossioni S.p.A.
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
- Trentino Sviluppo S.p.A.
- Trentino Trasporti S.p.A.

Le Società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie Società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle direttive di cui alla SEZIONE II, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le Società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta, attraverso le Società controllanti, finanziamenti provinciali. Resta fermo che dette Società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

2. RESPONSABILIZZAZIONE IN ORDINE AL RISPETTO DELLE DIRETTIVE

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime.

Il collegio sindacale vigila sul rispetto delle presenti direttive effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redige le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio. I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della Provincia sul raggiungimento da parte delle Società degli obiettivi di finanza pubblica, così come declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto.

Con riferimento alla responsabilizzazione delle Società nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalle presenti direttive, si prevede:

- per le figure dirigenziali, che le Società garantiranno, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, la valorizzazione dell'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
- per gli organi di amministrazione, ai fini del rinnovo della carica ovvero di nuova nomina in altri enti e Società della Provincia, una valutazione positiva in ordine al rispetto delle direttive.

3. SEZIONE I – DIRETTIVE DI CARATTERE STRUTTURALE, ANCHE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA L.P. N. 1 DEL 2005

3.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le Società devono:

- a) dichiarare la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l’iscrizione delle medesime Società nell’apposita sezione del registro delle imprese;
- b) indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c) indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre Società del gruppo.

3.2 ORGANI SOCIALI

- a) Le Società si attengono alle specifiche direttive emanate dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 7 della L.P. n. 19/2016 per quanto riguarda la determinazione del sistema di amministrazione e controllo definito con la deliberazione n. 1514/2018 e la determinazione dei compensi spettanti agli organi societari come disciplinati nella deliberazione n. 787/2018 e nella deliberazione n. 1582/2024. Le Società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale e, per conoscenza, al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni le proposte di attribuzione, da parte del Consiglio di amministrazione, di compensi per eventuali deleghe.
- b) Anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza in capo alla Provincia le Società sono tenute a trasmettere all’Ufficio controllo legale dei conti e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, l’ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all’anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le Società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

3.3 INFORMATIVA

- a) Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull’attività delle Società, deve essere trasmessa al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni e alla struttura provinciale di riferimento, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell’assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le Società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di amministrazione. Le Società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

Le Società sono tenute a trasmettere ulteriori dati e informazioni, anche in forma telematica nell’ambito di specifici sistemi informativi approntati dalla Provincia, richiesti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo, nonché per la gestione coordinata delle Società collaborando altresì al loro costante aggiornamento.

- b) Le Società comunicano agli organi competenti all’esercizio del controllo analogo, per il tramite delle strutture provinciali di merito, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento

dell'attività di vigilanza prevista dai modelli di governance, secondo la tempistica stabilita dagli stessi tra le quali rientrano in particolare le informazioni afferenti:

- il contenzioso giudiziale e stragiudiziale,
- le modifiche dei contratti di lavoro di riferimento,
- i dati relativi agli incarichi esterni affidati dalla Società per importi superiori a euro 20.000.

Tali informazioni sono trasmesse entro il 31 luglio con riferimento al primo semestre dell'anno e entro il 31 gennaio con riferimento al secondo semestre dell'anno.

c) Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 218 del 18 febbraio 2022 e s.m., le Società controllate forniscono al Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale, alla struttura provinciale di riferimento e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni:

- il bilancio d'esercizio, correlato delle relative relazioni e allegati;
- i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- la relazione sul governo societario, che può anche essere inserita in una specifica sezione della relazione sulla gestione, la quale deve contenere anche quanto previsto dal punto 3 dell'allegato alla delibera 218 del 2022 e s.m.;
- ogni altro dato o documento richiesto ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Il bilancio di esercizio e la relazione sul governo societario sono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. I programmi di valutazione del rischio aziendale sono trasmessi entro 10 giorni dalla relativa adozione. Gli altri dati e documenti devono essere trasmessi con le tempistiche che verranno comunicate dal Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale.

3.4 MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI

a) I modelli di governance delle Società controllate prevedono l'approvazione preventiva da parte degli organi competenti all'esercizio del controllo analogo delle operazioni di competenza dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, tra le quali rientrano in particolare:

- le modifiche dello Statuto;
- gli aumenti e le diminuzioni di capitale sociale;
- l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- la costituzione di Società controllate o collegate;
- l'acquisizione o la cessione di rami di azienda;
- le operazioni di trasformazione, fusione/incorporazione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia;
- la messa in liquidazione della Società per scioglimento e la nomina/sostituzione dei liquidatori con l'individuazione dei relativi poteri;
- ogni altra materia riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

A tal fine le Società devono trasmettere al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni, all'Ufficio controllo legale dei conti e alla struttura provinciale di merito - per il successivo inoltro all'organo competente -, almeno 14 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione, le proposte relative alle predette operazioni. Qualora le proposte prevedano l'impiego di risorse finanziarie, le stesse devono essere accompagnate da una relazione che evidenzi le modalità di reperimento delle stesse e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti.

- b) Restano ferme le competenze attribuite all'organo competente all'esercizio del controllo analogo in materia di nomine e revoca dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza.

3.5 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, REPORTING E CONSUNTIVAZIONE

- a) Le Società devono adottare un piano strategico o industriale a valenza triennale che evidenzi: le linee strategiche e gli obiettivi della Società, che devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; gli investimenti che la Società intende realizzare e le relative fonti di finanziamento; un sintetico schema di conto economico e stato patrimoniale triennale. Tale documento deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni e alla struttura provinciale di merito. Quest'ultima provvede all'inoltro del documento all'organo competente all'esercizio del controllo analogo per la relativa approvazione entro 30 giorni salvo richiesta di modifica/integrazione.

Per le Società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività ovvero della realizzazione di interventi secondo programmi approvati dalla Giunta provinciale che già definiscono i servizi, le attività e gli interventi, tali programmi sostituiscono i piani industriali/strategici.

Il contenuto del piano di cui sopra, nonché le modalità e i tempi di presentazione, possono essere ulteriormente definiti e resi più stringenti nell'ambito degli specifici strumenti di regolazione (disciplinare/contratto di servizio/convenzione), predisposti dalle strutture provinciali di merito d'intesa con il Servizio per la gestione partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni con riferimento alle singole Società controllate.

- b) Le Società devono adottare e trasmettere all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Servizio per la gestione partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni e alle strutture provinciali di merito entro il 31 dicembre di ogni anno, un budget contenente le previsioni economiche e un prospetto dei flussi finanziari relativi all'anno successivo - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della Società -, corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi che dovranno essere coerenti con il piano industriale/strategico. Le strutture provinciali trasmettono il predetto budget agli organi competenti all'esercizio del controllo analogo.

Nella redazione del budget le Società dovranno tenere conto, in particolare, delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale.

Il contenuto del budget di cui sopra, nonché le modalità e i tempi di presentazione, possono essere ulteriormente definiti e resi più stringenti nell'ambito degli specifici strumenti di regolazione (disciplinare/contratto di servizio/convenzione), predisposti dalle strutture provinciali di merito d'intesa con il Servizio per la gestione partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni con riferimento alle singole Società controllate.

- c) In coerenza con quanto previsto dai modelli di governance delle Società controllate, gli amministratori procedono ad effettuare:
- la verifica, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno, del grado di realizzo del budget annuale e dei flussi finanziari previsti - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della Società-, nonché degli obiettivi attesi. In particolare, a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo e gli scostamenti, le

previsioni finali aggiornate alla luce dell'andamento gestionale, nonché eventuali situazioni di disequilibrio economico o finanziario. In una apposita relazione dovranno essere illustrate:

- le eventuali cause di scostamento rispetto alle previsioni sia relativamente al budget che ai flussi finanziari;
- le eventuali cause di disequilibrio, con l'indicazione delle azioni correttive che si intendono adottare;
- il dato relativo alla liquidità in disponibilità della Società.

In sede di verifica alla data del 30 giugno la relazione deve altresì illustrare:

- lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici;
- i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento dell'attività della Società nel primo semestre.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori e, corredata dalla relazione del collegio sindacale, è trasmessa entro i 30 giorni successivi alle predette date alla struttura provinciale di merito – che provvede all'inoltro all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni.

- d) Le Società trasmettono all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, alla struttura provinciale di merito - che lo inoltra, ai fini dell'approvazione preventiva, all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente approvato dal Consiglio di Amministrazione immediatamente e comunque entro tre giorni dall'approvazione, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo appena adottata.

Tale adempimento è funzionale anche alla corretta rilevazione nello stato patrimoniale della Provincia del valore delle partecipazioni detenute secondo il principio patrimonio netto.

- e) Gli adempimenti di cui presente paragrafo costituiscono declinazione specifica dei corrispondenti adempimenti previsti nei modelli di governance ai fini dell'esercizio del controllo analogo, anche con riferimento alle tempistiche previste dagli stessi.

3.6 VERIFICHE CREDITI E DEBITI E BILANCIO CONSOLIDATO DELLA PROVINCIA

- a) In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con le proprie Società partecipate la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.
- b) Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come recepita dalla normativa contabile provinciale – le Società incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie all'Ufficio controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.
- c) Le Società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono ad inviare alla struttura di merito e all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia una sintetica relazione sulle principali attività svolte nel corso dell'esercizio precedente che sarà assunta a riferimento per l'attività di

verifica e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle Società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

3.7 INDICATORI DI PERFORMANCE

La Provincia si è posta l'obiettivo di individuare adeguati indicatori di *performance*, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna Società strumentale, che tengano conto delle peculiarità delle stesse e quindi consentano di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti.

A tal fine si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 2019 di data 20 ottobre 2023, con cui la Giunta provinciale ha approvato il Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025 ed in particolare al paragrafo 8.2, sezione B, dell'allegato A ed eventuali successive modifiche. Le risultanze di detti indicatori relative alla gestione dell'esercizio dovranno essere comunicati congiuntamente al progetto di bilancio alla struttura di merito, alla struttura provinciale di riferimento, e per conoscenza all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e al Servizio per la gestione partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni.

3.8 RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

La disciplina provinciale in materia di indebitamento subordina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali all'autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2450 di data 29 dicembre 2016 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.A. quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della Società.

3.9 DIRETTIVE SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI

Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento dei processi di spesa in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, le Società provvedono al rispetto delle disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti di cui all'articolo 9ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 del 26 luglio 2024 ed eventuali successive modifiche.

3.10 ADOZIONE DI ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI PER INCARICHI DI CONSULENZE, COLLABORAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le Società controllate applicano gli atti organizzativi interni che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Per il sostenimento delle spese di rappresentanza le Società si dotano di un regolamento interno che ne disciplina criteri, modalità e limiti massimi.

3.11 DIRETTIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Le Società strumentali provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013 in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1033 del 2017, alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza nonché alle linee guida di ANAC in materia.

Le Società provvedono inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

Le Società controllate dalla Provincia assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e di accesso secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33 del 2013 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.

Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le Società (strumentali e controllate) applicano quanto previsto dalla circolare in materia prot. n. 247334 del 5 maggio 2020, nonché dalle eventuali successive indicazioni fornite.

Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le Società (strumentali e controllate) provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

3.12 CONTROLLI INTERNI

Relativamente ai controlli interni la tematica è stata affrontata dalla deliberazione n. 218/2022 e s.m. (si veda il punto 3 dell'allegato). Tale provvedimento ha previsto in particolare che, tenuto conto del diverso dimensionamento e complessità dell'impresa, le Società adottano misure per l'istituzione di un ufficio di controllo interno o, in alternativa, provvedono all'affidamento delle funzioni al servizio di *internal audit* della Società.

Copia del modello organizzativo, integrato dai profili concernenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle relative modifiche dovranno essere trasmessi alla struttura provinciale di riferimento e per conoscenza al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni entro 30 giorni dall'adozione.

4. SEZIONE II – RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA

Le presenti direttive hanno lo scopo di contenimento della spesa in particolare delle spese di funzionamento delle Società, responsabilizzando le stesse nel perseguitamento di tale finalità anche attraverso analisi di efficienza, efficacia e congruità della spesa.

In particolare le Società pongono in essere tutte le strategie perseguibili da tra cui si elencano, a titolo esemplificativo:

1. valutazione sull'indispensabilità e necessarietà delle spese (ad esempio, spese per viaggi di

lavoro, per eventi o formazione grazie all'utilizzo di tecnologie per videoconferenze) al fine di una riduzione dei costi operativi;

2. riorganizzazione delle attività per migliorarne l'efficienza con una migliore allocazione del personale dedicato (ristrutturazione organizzativa per eliminare sovrapposizioni di ruoli e responsabilità, formazione e riconversione del personale presente) al fine dell'ottimizzazione delle risorse disponibili anche attraverso la revisione di progetti e iniziative in corso di implementazione;
3. valutazione e implementazione di azioni per la condivisione di ambiti di attività ed interventi anche in considerazione degli obiettivi e contenuti del programma di riorganizzazione delle Società provinciali;
4. utilizzo di strumenti di sistema implementati dalla Provincia o da altri enti del sistema territoriale integrato, volti a economizzare nonchè semplificare le procedure e i processi in particolare di back office;
5. gestione economicamente responsabile delle forniture di beni e servizi per ottenere le migliori condizioni sul mercato (ad esempio attraverso un'analisi dei contratti esistenti per identificare aree di risparmio);
6. puntuale e attenta attività di monitoraggio delle spese per verificarne l'andamento in relazione all'attuazione degli interventi programmati e consentire l'adozione di azioni correttive in modo tempestivo;
7. investimenti in tecnologie che riducono i costi di gestione a lungo termine (ad esempio, investimenti in sistemi energetici efficienti, come i sistemi di illuminazione, di riscaldamento, condizionamento, informatizzazione delle procedure e altro).

Resta comunque ferma l'eventuale individuazione di ulteriori azioni e obiettivi in ordine all'attività svolta dalle singole Società da parte delle strutture provinciali competenti per materia, che deve tenere conto delle *mission* delle Società, il cui ambito è condizionato sia dal contesto di riferimento in continua evoluzione che dalle valutazioni e indicazioni dell'organo di governo provinciale.

4.1 Direttive sul contenimento della spesa

a) Contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi e delle altre spese di funzionamento

A decorrere dall'anno 2025, le Società devono contenere le seguenti tipologie di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, in misura non superiore alla media della corrispondente spesa sostenuta nel biennio 2022-2023:

	Tipologia di spesa	Descrizione
1.	<i>costi di funzionamento</i>	costi di cui alla voce B6, B7 e B8 di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività <i>core/mission aziendale</i> .
2.	<i>Incarichi di studio, ricerca e consulenza</i>	costi per incarichi di studio, ricerca e consulenza.
3.	<i>spese di natura discrezionale</i>	spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc... In particolare le Società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale.
4.	<i>acquisto di arredi e</i>	spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari

acquisto o sostituzione di autovetture	<p>all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, unitariamente considerata.</p> <p>Per l'identificazione dei beni rientranti nella voce “arredi” va fatto riferimento al Common Procurement Vocabulary (CPV) presente all'interno della piattaforma “Contracta”.</p> <p>Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture “i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente”.</p> <p>Prima di procedere all'acquisto di nuove autovetture o sostituzione di quelle in essere la Società è tenuta ad effettuare una valutazione ed analisi del proprio parco mezzi al fine di individuare l'effettiva necessità ed eventuali possibili alternative (noleggio) anche in relazione all'effettivo utilizzo, garantendo azioni volte alla riduzione del parco auto. Prioritariamente sono da sostituire o dismettere i veicoli nelle classi di inquinamento più elevato.</p>
---	---

Dai limiti sopra definiti restano esclusi:

- per le spese di cui ai punti 2 e 3 della tabella di cui sopra: le spese indispensabili che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la missione della società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali che devono essere motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- per le spese di cui al punto 4 della tabella di cui sopra: le spese degli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core e degli acquisti di autovetture strettamente necessari per l'attività di pertinenza.

Il confronto per tutte le tipologie di spesa dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa la Società può escludere le spese una tantum - che comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio - nonché quelle sostenute nell'ambito di progetti a valere sul PNRR.

b) Disposizioni in materia di spese per il personale, delle spese per immobili e altre spese minori

A decorrere dall'anno 2025, per le seguenti tipologie di spesa devono essere rispettate le seguenti direttive:

Tipologia di spesa	Descrizione
Spese per il personale e collaborazioni	<p>Nell'assunzione delle spese le Società rispettano le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione.</p> <p>Nella relazione al bilancio d'esercizio le Società riportano i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve, inoltre, essere data</p>

	evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.
<i>Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili</i>	<p>A decorrere dall'anno 2025 le Società possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dalla legge provinciale n. 27 del 2010 e relative delibere attuative. In particolare le Società perseguono l'obiettivo di contenimento della spesa per i canoni di locazione valutando l'effettiva esigenza in caso di rinnovo. Nel rispetto dei predetti limiti le Società possono procedere all'acquisto di nuovi immobili o locazione di nuovi spazi effettuando una preventiva verifica, anche attraverso la consultazione di documentazione disponibile presso i sistemi elettronici di gestione e consultazione documentale, delle eventuali disponibilità di immobili presso la Provincia o soggetti appartenenti al sistema territoriale integrato provinciale.</p> <p>Sono fatte salve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999 (Trentino Sviluppo) o comunque regolati dalla convenzione prevista dal comma 3 dell'art.33 della L.P. n. 6/1999; • le operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta - con e senza conguaglio a carico della Società - con riferimento agli interventi di competenza della Società di cui all'articolo 14 della L.P. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino); • le operazioni di acquisto di immobili volte a soddisfare le esigenze locative in materia di edilizia residenziale pubblica.
<i>Spese per comunicazioni cartacee</i>	Le Società razionalizzano e riducono le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online.

4.2 Direttive in materia di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Le Società devono di norma avvalersi per l'acquisizione di prestazioni degli altri Enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 401 di data 18 marzo 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis l.p. 2/2016, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, le Società applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023, per le acquisizioni di servizi e di forniture, le Società devono utilizzare le convenzioni attivate dall'APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenute a utilizzare le suddette convezioni, le Società acquisiscono servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altre centrali di committenza, in

subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90. Restano salvi i casi di esclusione dal ricorso alle convenzioni individuati dal comma 5 del medesimo art. 36 ter1.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le Società :

- A) per i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 L.p. 26 maggio 2023, n. 4, nel rispetto della normativa vigente (PNRR e PNC) e dall'articolo 62 comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023:
 - procedono in autonomia all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro utilizzando la piattaforma certificata di approvvigionamento digitale Contracta;
 - per gli affidamenti di importo superiore alla soglia indicata al punto precedente, in base al livello di qualificazione ottenuto ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 procedono autonomamente utilizzando la medesima piattaforma. In assenza di qualificazione ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- B) per i servizi e le forniture:
 - utilizzano prioritariamente in autonomia le convenzioni attivate dall'APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
 - quando non sono tenute ad utilizzare le suddette convenzioni:
 - a) per importi pari o inferiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, acquisiscono in modo autonomo servizi e forniture mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate;
 - b) per importi superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e inferiori alla soglia di rilevanza europea utilizzano in autonomia gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da APAC nella piattaforma Contracta, o, in mancanza di beni o servizi all'interno della piattaforma, mediante gli strumenti telematici di negoziazione gestiti da CONSIP o da altre centrali di committenza qualificate. Nel caso tali fattispecie non siano percorribili:
 - le Società qualificate ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 36/2023 e iscritte presso l'elenco tenuto dall'ANAC procedono autonomamente, in base al livello di qualificazione, agli affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto utilizzando la medesima piattaforma;
 - le Società non qualificate ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, fatti salvi gli affidamenti di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
 - c) per importi superiori alla soglia di rilevanza europea, procedono autonomamente se in possesso del livello di qualificazione previsto; in assenza ricorrono ad APAC, secondo l'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, le Società hanno l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Fatta salva la deroga ANAC prevista fino al 31 dicembre 2024 ed eventuali ulteriori deroghe, per gli affidamenti diretti sotto i cinquemila euro (circolare APAC prot. n. 43060 di data 18 gennaio 2024 e circolare del Direttore generale della Provincia del 5 marzo 2024 prot. 175423 e s.m.), dal 1° gennaio 2024 è obbligatorio il ricorso ad una piattaforma digitale certificata per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, assicurando la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.